

FRANCO PONTANI

Principi contabili

Estratto da:

DIGESTO

delle Discipline Privatistiche

Sezione Commerciale

Aggiornamento

con la collaborazione di

Stefano Ambrosini - Franco Belli - Giuseppe Pellacani - Francesco Tesauro

UTET
GIURIDICA

INDICE

Accertamento tributario doganale di A. DE CICCO	<i>p.</i>	1
Accise di A. DE CICCO e G. CULTRERA	»	14
Agenzie fiscali di G. M. CIPOLLA	»	25
Aiuti di Stato alla occupazione di M. TIRABOSCHI	»	45
Appalto (diritto del lavoro) di L. VALENTE	»	48
Apprendistato di G. LOY	»	72
Associazione in partecipazione nel diritto tributario di M. PIERRO	»	75
Assunzioni agevolate di M. BRISCIANI	»	87
Azioni proprie di A. BENOCCI	»	95
Capitale e operazioni sul capitale (s.p.a.) di A. BENOCCI	»	102
Centrale dei rischi di G. LIACE	»	112
Comitati aziendali europei di G. LEOTTA	»	128
Conciliazione giudiziale (diritto tributario) di S. SARDELLA	»	139
Consulente del lavoro (profilo della professione) di R. DE LUCA	»	151
Contratti bancari. Tutela del cliente di F. MAZZINI	»	161
Contratto collettivo (efficacia temporale del) di M. TIRABOSCHI	»	191
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di A. CONTRINO	»	204
Dematerializzazione (strumenti finanziari) di E. M. MASTROPAOLO	»	238
Dimissioni del lavoratore di A. LEVI	»	261
Direzione e coordinamento di A. BADINI CONFALONIERI	»	280
Diritto comunitario e diritto europeo delle società di R. TORINO	»	292
Diritto doganale di A. DE CICCO	»	322
Discriminazione (divieti di) di R. BORTONE	»	349
Distacco internazionale di L. DE MARCO	»	356

Documenti di lavoro di M. BRISCIANI	p. 367
Elusione fiscale di S. CIPOLLINA	» 371
Famiglia nel diritto tributario di M. V. CERNIGLIARO DINI	» 385
Formazione professionale di G. LOY	» 392
Giovani di G. LOY	» 399
Handicap (diritto del lavoro) di A. MURATORIO	» 402
Imposta sul reddito delle società di G. ZIZZO	» 418
Inquadramento datori lavoro (sicurezza sociale) di I. MARIMPIETRI	» 428
Lavoro a progetto di G. SANTORO PASSARELLI	» 443
Lavoro a tempo determinato di C. TIMELLINI	» 457
Lavoro dei religiosi di P. PASSALACQUA	» 482
Lavoro delle donne di L. GALANTINO	» 502
Lavoro intermittente di E. M. TERENCE	» 530
Licenziamento disciplinare di V. FERRANTE	» 538
Licenziamento ingiurioso di G. FRANZA	» 548
Nuovo collocamento della gente di mare di C. CARDILLO	» 555
Operazioni straordinarie nel diritto tributario di G. ZIZZO	» 563
Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese di G. LEOTTA	» 572
Partecipazione nella s.r.l. di P. REVIGLIONE	» 598
Patrimoni destinati a «specifici affari» di R. SANTAGATA	» 611
Patto di non concorrenza di E. MINALE COSTA	» 638
Prestazione di fatto di lavoro subordinato di M. FAIOLI	» 650
Principi contabili di F. PONTANI	» 659
Principi contabili internazionali di G. BIANCHI	» 668
Principi di controllo (contabile) di F. PONTANI	» 678
Privacy (diritto del lavoro) di A. TAMPIERI	» 686
Processo tributario di F. TESAURO	» 697
Redditi prodotti all'estero di A. M. GAFFURI	» 720
Risk management di G. BIANCHI	» 743
Risparmiatore (tutela del) di G. BIANCHI	» 756
Rivalutazione monetaria (diritto del lavoro e della sicurezza sociale) di F. PROIETTI	» 766
Società a responsabilità limitata unipersonale di E. L. NTUK	» 791
Società consortile di S. GIOVANNINI	» 800
Società europea e società cooperativa europea di G. LEOTTA	» 815
Società (fallimento delle) di P. G. DEMARCHI	» 832

Tariffa Doganale Comune di A. DE CICCO	p. 845
Trasferimento elettronico di fondi di E. MONACI	» 855
Trasferta di F. PROIETTI	» 865
Usi (diritto del lavoro) di L. VALENTE	» 892

Principi contabili

Bibliografia: AICPA, *Accounting Research Bulletin*, n. 7; Id., *Accounting Terminology Bulletin*, n. 1; AMADUZZI, «Bilancio», in *NN.D.I.*, II, Torino, 1958; Id., *I bilanci di esercizio delle imprese*, Torino, 1981; ARNOLD, *Financial accounting*², New York, 1994; CARATTOZZOLO, *I principi contabili ed i bilanci straordinari*, in *I principi contabili*, Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno, 1983; Id., *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1998; CARMICHAEL-RAY WHITTINGTON-LYNFORD GRAHAM, *Accountants' Handbook*, 2007, vol. 1, *Financial Accounting and General Topics*; CATTANEO-MANZONETTO, *Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali*, Milano, 1997; CECCHERELLI, *Il linguaggio dei bilanci. Formazione e interpretazione dei bilanci commerciali*, Firenze, 1956; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987; Id., «Bilancio», in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988; Id., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Torino, 1994-1998; Id., *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in *Tratt. Colombo e Portale*, Torino, 1998; Id., *La clausola generale*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Milano, 2003; CONFALONIERI, *Forme, strutture e schemi di bilancio*, Torino, 1992-1997; CRAMER, *International Convergence Towards Principles-Based Accounting Standards*, Pace University, New York, 2006; DEZZANI, *Principi contabili generali e loro evoluzione nel tempo*, RDoC, 1975; DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998; EUROPEAN UNION, *Accounting Advisory Forum n. XV/7002/95, Prudence and Matching*, 1995; FASB, *Principles-Based Approach to U.S. Standard Setting (Proposal)* n. 1125-001, 21-10-2002; FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Milano, 1995; GIUSTI, *I principi contabili generalmente accettati: una rassegna*, RIR 1992; MASINI, *Lavoro e risparmio*, Torino, 1970; Id., *Il sistema dei valori d'azienda*, Milano, 1978; MAZZA, *Premesse storico sistematiche negli studi di ragioneria*, Milano, 1968; Id., *Problemi di assilogia aziendale*, Milano, 1997; PALMA, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Milano, 2003; PERRONE, *La ragioneria ed i paradigmi contabili*, Padova, 1997; PICOLLI (a cura di), *Principi Contabili Internazionali IAS*, Milano, 1998; PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile*, Padova, 2005; PROVASOLI, *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione*, Milano, 1974; PYKE, *The accounting conceptual framework*, che si richiama a FOULKS LYNCH, *Drafting Financial Statements (Industry & Commerce)*, in Association of Chartered Certified Accountants, 1-6-1999; QUATRARO, *Il bilancio di esercizio. Problematiche civili, fiscali e penali*, Milano, 1989; SANTARONI, «Bilancio», in *Digesto/comm.*, II, Torino, 1987; SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, *Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*, 25-7-2003; ZAMBON, *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Padova, 1996; ZAPPA, *Il reddito d'impresa*, Milano, 1950.

Legislazione: artt. 2214, 2217, 2364, 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2425, 2426, 2427, 2427 bis, 2428 c.c.; l. 7-6-1974, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8-4-1974, n. 95, recante disposi-

zioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari); l. 20-3-1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); d.lg. 9-4-1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69); d.lg. 26-5-1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione); d.lg. 17-1-2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3-10-2001, n. 366); d.p.r. 27-2-2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla l. 20-3-1975, n. 70); d.lg. 30-12-2003, n. 394 (Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica la direttiva CEE 78/660, la direttiva 83/349 e la direttiva 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie); circ. B.I. 22-12-2005, n. 262; direttiva 78/660/CEE del 25-7-1978 [Quarta direttiva del Consiglio basata sull'art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società]; direttiva 83/349/CEE del 13-6-1983 [Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'art. 54, par. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti consolidati]; direttiva 86/635/CEE dell'8-12-1986 (Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari); direttiva 91/674/CEE del 19-12-1991 (Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione); direttiva 2001/65/CE del 27-9-2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie); Regolamento CE 19-7-2002, n. 1606/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali); Regolamento CE 29-9-2003, n. 1725/2003 (Regolamento della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio); Regolamento CE 6-4-2004, n. 707/2004 (Regolamento della Commissione che modifica il Regolamento CE n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio); COM 95(508) del 20-1-1998 (Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale); C.I. n. 98/C 16/04 del 20-1-1998 del Consiglio (Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società).

Sommario: 1. Il bilancio di esercizio, i principi e gli standard contabili in generale. - 2. I principi contabili. - 3. I corretti principi contabili. - 4. L'armonizzazione dei principi contabili. - 5. Gli standard contabili e la loro relazione con i principi contabili. - 6. Il quadro sistematico concettuale (Conceptual Framework) di riferimento. - 7. Il Conceptual Framework nei principi contabili. - 8. Il Conceptual Framework nella disciplina civilistica. La clausola ge-

nerale. – 9. (*Segue*). I principi di redazione. – 10. (*Segue*). Altri postulati contabili statuiti dalla norma codicistica.

1. Il bilancio di esercizio, i principi e gli standard contabili in generale.

Il bilancio di esercizio (1) delle imprese non trova una sua specifica definizione nella disciplina codicistica vigente (2). La normativa, anche quella pertinente settori particolari [banche (3), assicurazioni (4), ecc.], ne sancisce l'obbligo, ne fissa i principi fondamentali (5), i principi generali di redazione (6), la struttura (7), ne precisa il contenuto (8), stabilisce, per i lineamenti generali, i criteri di valutazione delle poste (9), ne prescrive le modalità di trascrizione su scritture e libri obbligatori (10), nonché di approvazione, pubblicità, censura, ecc., ma non ne fornisce una definizione; questa è desunta dalla tecnica (11) tenuto conto degli orientamenti dottrinari, mutevoli nel tempo.

Il bilancio di esercizio viene, in genere, qualificato dagli economisti come un documento amministrativo di sintesi periodica che descrive ed esprime lo svolgimento dell'attività aziendale mediante un sistema di valori (12).

Ai fini della corretta redazione del bilancio di esercizio (13) si è ravvisata, da parte, della dottrina, sia economica, sia giuridica, la necessità di un'eterointegrazione delle norme di legge con un corpus (14) di principi contabili (meglio, di ragioneria) e di standard tecnici che fossero considerati di generale condivisione ed applicazione.

L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea [e l'adesione allo IASCF (15) da parte degli organismi tecnici nazionali (16) preposti alla fissazione di principi e standard contabili atti a realizzare la predetta funzione di eterointegrazione tecnica della disciplina codicistica] fa sì che il tessuto normativo-tecnico nazionale sia soggetto a periodiche modifiche attraverso leggi comunitarie nazionali di recepimento delle direttive dell'Europa comunitaria in materia di accounting (ragioneria) (17). Per le società quotate nei mercati regolamentati (ed altri tipi di imprese quali le banche ed altri istituti finanziari, le imprese di assicurazione, ecc., per i bilanci consolidati e quelli di esercizio) il sistema normativo nazionale viene integrato dai Regolamenti [di recepimento degli IAS (18) e degli IFRS (19)] del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea (20).

Nel rispetto della gerarchia delle fonti (nei Paesi di civil law la norma giuridica prevale sempre su quella tecnica) e nei rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale (i Regolamenti comunitari prevalgono sulle norme nazionali) la redazione dei bilanci di esercizio (in particolare delle società di capitali) viene effettuata in osservanza a regole comuni, anche se non necessariamente identiche (a ragione delle opzioni, sia giuridiche, sia tecniche, lasciate a valuta-

zioni di opportunità politico-giuridica dei singoli Paesi o, se specificatamente previsto per legge, alle singole imprese) nella presupposizione di un'armonizzazione dei principi e dell'applicazione sostanziale degli standard di presentazione, valutazione, informazione.

L'osservanza di principi contabili generali (e dei criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi) costituisce, nel sistema normativo italiano, vincolo di legge che travalica i limiti delle sole imprese commerciali; infatti, l'obbligo di applicazione di principi contabili è stato esteso anche ad enti pubblici non economici (21).

(1) AMADUZZI, «Bilancio», in *NN.D.I.*, II, Torino, 1958, 417-421; SANTARONI, «Bilancio», in *Digesto/comm.*, II, Torino, 1987, 209-225; COLOMBO, «Bilancio», in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, 1-19.

(2) Artt. 2423 ss. c.c., in comb. con l'art. 2217 c.c.

(3) Circ. 22-12-2005, n. 262 della Banca d'Italia.

(4) D.lg. 26-5-1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE del 19-12-1991.

(5) Art. 2423 c.c.

(6) Art. 2423 bis c.c.

(7) Art. 2423 ter c.c.

(8) Artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.

(9) Art. 2426 c.c.

(10) Artt. 2214 ss. c.c.

(11) PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile*, Padova, 2005, 49.

(12) Per una disamina delle diverse definizioni del bilancio di esercizio il rinvio è, tra gli altri, a ZAPPA, *Il reddito d'impresa*, Milano, 1950, 213 ss.; CECCHERELLI, *Il linguaggio dei bilanci. Formazione e interpretazione dei bilanci commerciali*, Firenze, 1956, 3 ss.; MAZZA, *Premesse storico sistematiche negli studi di ragioneria*, Milano, 1968; MASINI, *Lavoro e risparmio*, Torino, 1970, 118 ss.; PROVASOLI, *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione*, Milano, 1974, 8; MASINI, *Il sistema dei valori d'azienda*, Milano, 1978, in particolare 30 ss.; AMADUZZI, *I bilanci di esercizio delle imprese*, Torino, 1981, 116 ss.; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, 4 ss.; ID., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Torino, 1994-1998, 1-59; CATTANEO-MANZONETTO, *Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali*, Milano, 1997, 30; MAZZA, *Problemi di assiologia aziendale*, Milano, 1997, 253; CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1998, 1; PONTANI, *op. cit.*, 50-56.

(13) V. anche l'art. 2217 c.c.

(14) DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998, 3-15 e Regolamento CE 6-4-2004, n. 707/2004, p.to 3 dei considerando.

(15) Il 29-6-1973 è stato costituito l'International Accounting Standard Committee (IASC), «rifondato» il 6-2-2001 assumendo la denominazione di International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF) al quale riferisce l'International Accountants Standards Board (IASB). Lo statuto è stato modificato il 5-3-2002 ed il 21-6-2005.

(16) Dal 1975 al 1981 la sola Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti; successivamente, e sino al 2005, la Commissione Nazionale congiunta dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; poi, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Fondazione di diritto privato costituita il 27-11-2001.

(17) Comunemente denominate direttive contabili [direttiva 78/660/CEE del 25-7-1978 e succ. modd., direttiva 83/349/CEE del 13-6-1983, direttiva 86/635/CEE dell'8-12-1986 e succ. modd. per le banche ed altre istituzioni finanziarie, direttiva 91/674/CEE del 19-12-1991 e succ. modd. per le compagnie di

assicurazione; si veda anche la Comunicazione Interpretativa (C.I.) n. 98/C 14/04 del 20-1-1998 del Consiglio].

(18) International Accounting Standards.

(19) International Financial Reporting Standards.

(20) Regolamento CE 19-7-2002, n. 1606/2002, Regolamento CE 29-9-2003, n. 1725/2003, Regolamento CE 6-4-2004, n. 707/2004 e successivi.

(21) Di cui alla l. 20-3-1975, n. 70; ciò ai sensi del d.p.r. 27-2-2003, n. 97 (art. 4 ed All. 1 nonché art. 43 ed All. 14, per i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, ambedue riferiti alla disciplina del rendiconto generale sostanzialmente in linea, per le disposizioni del Capo III, con la disciplina civilistica).

2. I principi contabili.

Ai fini della redazione del bilancio di esercizio (e del bilancio consolidato) si impone l'osservanza di principi contabili [postulati (22), principi generali, di redazione e di valutazione] che, definiti dalla tecnica (ed in parte, come detto, elevati al rango di legge), presiedono alla corretta redazione dello stesso.

I principi contabili sono espressione di regole e convenzioni tecnico-ragioneristiche, che hanno sostegno ed avallo della dottrina ragioneristica più evoluta e di esperti amministrativi oculati e competenti (23), così da diventare o da essere considerati di generale accettazione.

Dal punto di vista squisitamente ragioneristico i principi contabili (accounting principles) sono quei principi, inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti oggetto di rilevazione contabile, le modalità di contabilizzazione dei predetti fatti e di esposizione dei valori in bilancio (24).

I principi contabili sono espressione di norme tecniche o di regole generali adottate e professate come guida all'azione, la base di una condotta od il fondamento all'azione pratica (25).

Nel contesto internazionale i principi contabili, diversi da Paese a Paese [anche nell'ambito dell'Unione europea (26)], sono oggetto di una costante attività di armonizzazione (27), espressione di un tentativo di conciliazione di differenti sistemi paradigmatici tecnici mediante un processo che fonda e combini insieme varie pratiche contabili.

La giustificazione delle differenze tra i principi contabili dei singoli Paesi si può ricondurre a due diversi indirizzi dottrinari (28): il primo, «legalistico-patrimoniale», che si fonda sull'individuazione della fattispecie giuridica dalla quale ha origine la rilevazione contabile; il secondo, «informativo-finanziario», che si fonda sul concetto che la contabilità deve fornire l'informazione più adeguata e rappresentativa del fatto economico o finanziario che si è verificato, anche a prescindere, a volte, dalla configurazione giuridica che questo può assumere.

Gli aspetti più significativi per comprendere le differenze oggi presenti nei sistemi contabili sono es-

senzialmente riconducibili ai seguenti: la natura del sistema legale, se di tipo dirigitico ovvero basato su criteri pragmatici; la struttura prevalente di organizzazione economica e delle imprese, nonché la tipologia degli assetti proprietari, se chiusi all'interno di gruppi familiari o aperti; il comportamento e l'influenza della legislazione fiscale, se cioè vi è un'amministrazione finanziaria inquisitoria o collaborativa; l'influenza di fattori «educativi» (cioè di formazione), ovvero degli ordini professionali, la quale, più che dipendere da tradizioni storiche di un Paese, è funzione dell'importanza che l'economia e la produzione assumono nella cultura di una nazione.

(22) La Commissione ha precisato che il «termine postulato è stato adottato ... in senso lato e si estende anche ai requisiti o caratteri del bilancio» (Doc. n. 1/1975 del CNDC, Doc. n. 11/1994 del CNDC&R e Doc. n. 11/2005 dell'OIC).

(23) Doc. n. 11 dell'OIC del maggio 2005, che conferma il Doc. n. 11/1994 del CNDC&R del gennaio 1994 ed il Doc. n. 1 del CNDC del settembre 1975.

(24) In questo senso il Doc. n. 11 dell'OIC del maggio 2005, che conferma il Doc. n. 11/1994 del CNDC&R del gennaio 1994. Nel Doc. n. 1 del settembre 1975 la definizione era la seguente: «I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio».

(25) American Institute of Accountants (AICPA), *Accounting Terminology Bulletin*, n. 1, 9 (in PONTANI, *op. cit.*, 159, n. 95) e *Accounting Research Bulletin*, n. 7 (in CARMICHAEL-RAY WHITTINGTON-LYNFORD GRAHAM, *Accountants' Handbook*, 2007, vol. 1, Reed K. Storey, *Financial Accounting and General Topics*, 2.3).

(26) In questo senso la direttiva 78/660/CEE, cit.

(27) COM 95(508) del 20-1-1998.

(28) GIUSTI, *I principi contabili generalmente accettati: una rassegna*, RIR, 1992, 76-77.

3. I corretti principi contabili.

Nel sistema giuridico nazionale, più di tipo dirigitico che pragmatico, che è caratterizzato, per la redazione del bilancio di esercizio, in modo più deciso, da un indirizzo di tipo legalistico-patrimoniale, i principi contabili, ed in loro subordine gli standard contabili, per essere considerati corretti debbono essere conformi a quelli desumibili in via interpretativa dalla legge (29).

Secondo la dottrina giuridico-economica il giudizio sulla correttezza dei principi contabili scaturisce dall'integrazione tecnica della norma di legge, che fa sì che il principio contabile, di fatto, sia sempre desumibile dalla norma. La funzione del principio contabile, in questo senso, è quella primaria di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia: la legge fissa alcuni principi generali e rinvia implicitamente a regole tecniche per le specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. Quando le norme di legge in materia risultano insufficienti o mancanti, la funzione del principio contabile diventa quella integrativa. Un

principio contabile, comunque, potrà essere solo secundum o praeter legem e mai contra legem.

In relazione alla natura dei corretti principi contabili la dottrina propugna due diversi indirizzi interpretativi.

Il primo postula [non senza contrasto (30)] la tesi secondo la quale i corretti principi contabili si potrebbero ricondurre alla nozione di consuetudine od uso normativo (31), per cui i soggetti autorizzati a definirli o comunque a stabilirli si limiterebbero a rilevarne l'esistenza quali espressione di metodi e pratiche tecnico-contabili osservati di fatto.

Il secondo (32) postula la tesi secondo la quale i corretti principi contabili debbono essere espressione di un corpus di norme di comportamento (modello pragmatico-precettivo) dotate di connotazione normativa in senso sostanzialmente giuridico.

(29) COLOMBO, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, cit., 144; CARATOZZOLO, *I principi contabili ed i bilanci straordinari*, in *I principi contabili, Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno*, 1983, 123 ss.

(30) PONTANI, *op. cit.*, 182-183.

(31) CARATOZZOLO, *op. ult. cit.*

(32) DEZZANI, *Principi contabili generali e loro evoluzione nel tempo*, RDoC, 1975, 289.

4. L'armonizzazione dei principi contabili.

L'armonizzazione dei principi contabili è espressione di un processo indirizzato alla riduzione della flessibilità contabile degli operatori economici attraverso un'attività di coordinazione. Il processo di armonizzazione, da un lato, è formale ed investe la realizzazione di un adeguato grado di similarità tra i principi; dall'altro, è sostanziale ed ha per obiettivo la realizzazione di un adeguato grado di similarità nell'applicazione concreta dei principi ai fini della redazione dei bilanci di esercizio nello stesso Paese ed in Paesi diversi.

Nell'ottica di perseguimento dell'obiettivo di realizzazione di un sistema di «global accounting» il processo di armonizzazione (sia formale che sostanziale) si attua con la realizzazione di un aumento del grado di compatibilità sia dei principi, sia delle pratiche contabili attraverso la fissazione di limiti al loro grado di armonizzazione.

5. Gli standard contabili e la loro relazione con i principi contabili.

Lo standard contabile è espressione di un insieme rigido di regole definite od imposte (da un soggetto giuridicamente autorizzato a farlo) per la redazione del bilancio di esercizio. La dottrina internazionale si è espressa in modo inequivoco sulla subordinazione degli standard ai principi contabili (33). L'obiettivo di un'applicazione diffusa degli standard contabili è quello di pervenire a possibili uniformità di compor-

tamento delle pratiche contabili nell'ambito di un singolo Paese o di più ampie comunità internazionali. L'organismo al quale l'Unione europea ha riconosciuto il ruolo di accounting standard setting body (lo IASB dello IASCF) propone i propri standard (34). Nell'Unione europea questi standard vengono prima omologati (35) attraverso una procedura di verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi e le finalità di armonizzazione del diritto contabile europeo e di standardizzazione dei comportamenti contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio e consolidato; poi, vengono elevati, con l'emanazione di Regolamenti, al rango di norma comunitaria. L'attività dello IASB, per la sua portata, non risulta confinata all'ambito dei Paesi dell'Unione europea. Infatti, lo IASB è punto di riferimento tecnico in materia di principi e standard di accounting che travalica i confini dell'Unione europea (36) e cerca di realizzare con altri standard setting body obiettivi di standardizzazione delle pratiche contabili (37), obiettivi da realizzare per consentire un'effettiva libera circolazione dei capitali in un sistema economico indirizzato alla globalizzazione (mondializzazione) dei mercati (38).

L'armonizzazione dei principi e l'uniformazione degli standard contabili (e di reporting), nel continuum temporale, si realizzano in modo sostanzialmente diacronico e non appare sempre chiaramente identificato il momento in cui l'«armonizzazione» si trasforma in «standardizzazione»; questo momento potrebbe essere identificato con quello in cui le regole da flessibili diventano univoche e vincolanti. La dottrina (39) propone agli studiosi tre criteri distintivi per differenziare il principio di armonizzazione da quello di standardizzazione: il primo è di tipo logico concettuale (la finalità che si intende realizzare); il secondo è di natura istituzionale (quali sono gli organismi preposti per realizzare l'obiettivo); il terzo, strettamente connesso al secondo, è di carattere geopolitico.

(33) FASB, *Principles-Based Approach to U.S. Standard Setting* (Proposal) n. 1125-001, October 21, 2002, CRAMER, *International Convergence Towards Principles-Based Accounting Standards*, Pace University, New York, 2006; SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, *Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*, 25-7-2003.

(34) Regolamento CE 19-7-2002, n. 1606/2002.

(35) Regolamento CE 19-7-2002, n. 1606/2002, in particolare i «considerando» nn. 9, 10 e 11 e l'art. 6; l'art. 52 della direttiva 78/660/CEE prevede un Comitato di contatto (organo consultivo).

(36) IASC Foundation Constitution, Part A (Introduction, Governance of the IASCF, Trustees e IASB). All'1-1-2007 lo «IASB staff» tecnico che assiste lo IASB include, tra gli altri, esperti provenienti dall'Australia, Cina, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Nicaragua, Sud Africa, Stati Uniti.

(37) In questo senso, ad esempio, l'attività congiunta dello IASB con il FASB Statunitense.

(38) PONTANI, *op. cit.*, 57-108.

(39) ZAMBON, *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Padova, 1996, 105 ss.

6. Il quadro sistematico concettuale (*Conceptual Framework*) di riferimento.

La dottrina italiana, in materia, fa riferimento ad un «quadro (40) concettuale».

Il termine «quadro» evoca, in termini figurativi, la descrizione organica ed efficace (41) di una situazione (42) (patrimoniale, finanziaria ed economica) con l'accento sulla organicità, intesa come soddisfacente coordinazione e strutturazione di un articolato complesso di elementi legati tra di essi da reciproche relazioni.

Il «quadro concettuale», nel significato che gli è proprio, risulta sostanzialmente espressione di una struttura sistemica di regole e/o principi (non aliena al «sistema» una struttura di tipo gerarchico) che, in quanto formulati o statuiti, a seconda della loro natura, conducono al convincimento [non per «fede» (43) o mera acritica credenza, ma su fondamento razionale, cioè della ragione] che quanto esposto nello stesso contenga (ed al tempo stesso sia espressione di) una serie di elementi coordinati a sistema tali da guidare, in modo consapevole e, quindi, responsabile, qualsiasi soggetto nei suoi comportamenti.

Talvolta, in dottrina, in luogo di «quadro concettuale» si preferisce fare riferimento ad una «struttura concettuale di base» o ad un «quadro sistematico» per enfatizzare, in relazione al singolo specifico indirizzo dottrinario, vuoi la valenza strutturale, vuoi la concezione sistematica (44). In altri casi si preferisce riferirsi alla locuzione «rete concettuale generale» (45). Nel contesto giuridico (in un sistema di civil law), il quadro o struttura o rete concettuale non può altro che essere quello «fissato», statuito, dalle norme di legge eterointegrate dai corretti principi contabili. In termini tecnici, il concetto di «quadro» o «struttura o rete concettuale» di natura ragioneristica può essere sinteticamente inteso come un sistema articolato, e relativamente flessibile, di obiettivi tecnici fondamentali, tra di loro correlati, che dovrebbe condurre a coerenti modelli o regole di comportamento che prescrivano, ed al tempo stesso definiscano la natura, la funzione ed i limiti di un sistema di «accounting» e delle sue formali sintesi periodiche (46).

Dal dibattito dottrinario nazionale ed internazionale emerge con una certa chiarezza che cosa dovrebbe essere o in che cosa dovrebbe consistere il «quadro (struttura, rete) concettuale» (il *Conceptual Framework*) convenzionale (cioè formulato in relazione a determinati e prefissati obiettivi e rispettoso di determinati vincoli), ma non risulta altrettanto chiaro

quale possa o debba essere la effettiva definizione del suo contenuto.

Vi sono stati diversi tentativi di concepire od individuare la definizione contenutistica del «quadro concettuale», anche se sono chiare, e sostanzialmente condivise, le principali ragioni che militano a favore dello sviluppo di un *Conceptual Framework* che dovrebbe fornire:

a) un «quadro» (nel senso in precedenza descritto) per stabilire principi tecnici (cioè di accounting) da applicare per la redazione del bilancio di esercizio;

b) il fondamento per risolvere contrasti interpretativi relativi a detti principi (47);

c) i principi fondamentali che non devono e non possono essere replicati o rinnovati (ciò è particolarmente importante ad evitare contrasti interpretativi in relazione al possibile «doppio» posizionamento del principio generale) nei singoli (subordinati) principi (o standard, a seconda dei casi) contabili.

Tuttavia, la principale ipotesi che affligge la nozione del «quadro concettuale» è che la sua natura ed i suoi principi, in sostanza, possono essere (o di fatto risultare) troppo generali per cui non sono o non possono essere di effettivo aiuto ai fini della redazione dei bilanci di esercizio.

Nel dibattito dottrinario si tende ad ignorare od a sottovalutare la questione se esista effettivamente un «quadro tecnico concettuale convenzionale» internazionalmente condiviso sia nella forma, sia nella sostanza.

L'indirizzo dottrinario nazionale prevalente lascia intendere come, in attuazione delle direttive comunitarie, la normativa nazionale vigente sia articolata in modo tale da generare un sistema informativo che obbedisce ad una struttura, ad un framework concettuale convenzionale legale, articolato formalmente in ordine gerarchico (la gerarchia è, tuttavia, diversa da quella della direttiva 78/660/CEE), per cui si può parlare di un bilancio di esercizio che ha la caratteristica di essere espressione di una sequenza di norme interdipendenti con posizione gerarchica decrescente; ciò in un contesto nel quale tutte le predette norme risultano funzionalmente e gerarchicamente subordinate ad una «clausola generale» (o a clausole generali), il tutto in un contesto di tipo sistemico. Il legislatore italiano, con la recezione delle direttive comunitarie «contabili», risulta aver inteso dettare regole indirizzate ad un processo di «armonizzazione» contabile di tipo obbligatorio integrato da un insieme di elementi qualitativi (non espressi, quindi, in termini di valore), in modo tale che il bilancio di esercizio obbedisca ad una struttura concettuale espressione di un sistema di regole-principi, sistema composito ed organico rappresentato da un insieme di dati ed informazioni (48).

(40) Il termine si desume dalla versione in lingua italiana della direttiva 78/660/CEE che si richiama ad un «quadro fedele».

(41) PERRONE, *La ragioneria ed i paradigmi contabili*, Padova, 1997, 375. Il «quadro» è «rappresentazione» e rappresentare significa mettere davanti, porre davanti all'interprete un certo «oggetto dinamico» sotto un particolare «punto di vista» (oggetto immediato o paradigma).

(42) Sul tema del rapporto tra «situazione» e «struttura», v. CATTANEO-MANZONETTO, *op. cit.*, 41, nt. 31, ove «il termine "situazione" viene usato con il significato di "attitudine" mostrata dall'impresa a raggiungere certi obiettivi economici, finanziari, patrimoniali, futuri, mentre il medesimo termine utilizzato dal legislatore nell'art. 2423 c.c. ... assume ... un significato più vicino a quello di "struttura"», ciò con la precisazione che «le uniche situazioni note sono fondate su dati ormai storicamente accertati».

(43) Nel senso strettamente laico e corrente del termine. La precisazione non è priva di rilievo sostanziale in quanto, ad esempio, al framework identificato nei Paesi di fede islamica, ove questo è in preciso ed irrinunciabile subordine alla «Shari'a», si attribuisce una diversa valenza semantica.

(44) PICCOLI (a cura di), *Principi Contabili Internazionali IAS*, Milano, 1998, 9.

(45) CARATOZZO, *Il bilancio di esercizio*, cit., 5; PONTANI, *op. cit.*, 116-117.

(46) PYKE, *The accounting conceptual framework*, che si richiama a FOULKS LYNCH, *Drafting Financial Statements (Industry & Commerce)*, in Association of Chartered Certified Accountants, 1-6-1999.

(47) Secondo ARNOLD, *Financial accounting*, New York, 1994, tra i vantaggi generati da un quadro concettuale definito vi sono anche i seguenti: «1. help to reduce the influence of personal biases and political pressures on accounting judgements; 2. reduce the costs of analysis and the effort involved in resolving accounting problems».

(48) PALMA, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Milano, 2003, 16, 17. L'informazione non è solo contabile e l'informazione contabile non può essere una semplice misurazione di tipo deterministico, limitata oltre a tutto alle grandezze di per sé misurabili: deve estendersi, invece, ad ogni possibile quantificazione monetaria (valore-misura) per dare una valutazione alle grandezze che entrano nei calcoli decisori (valore-oggetto) così da consentire una scelta consapevole perché razionale (valore-relazioni). L'informazione contabile, ha una natura «segnica» e la sua neutralità sta appunto nella forza del «segno» (informazione) idoneo quando il più completo e oggettivo possibile (MAZZA, *Problemi di assiologia aziendale*, cit., 197).

7. Il Conceptual Framework nei principi contabili.

Il quadro sistematico concettuale tecnico viene indicato attualmente dai principi contabili dell'OIC (49). Questo organismo, dopo aver sottolineato che i postulati del bilancio di esercizio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio, incluse quelle relative alle imprese che operano in settori specialisti, fa riferimento non ad un elenco rigido, ma fornisce sostanzialmente un'indicazione in merito alla possibilità che detto elenco possa essere suscettibile di integrazione tecnica. Infatti, il quadro sistematico concettuale tecnico non identifica tutti i postulati possibili, ma quelli che vengono considerati principali ed individuati nei seguenti: utilità del bilancio di esercizio per i desti-

natari e completezza dell'informazione, prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali (50), comprensibilità (chiarezza), neutralità (51) (imparzialità), incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore (aspetto particolare della neutralità), prudenza, periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale, comparabilità, omogeneità, continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione, competenza, significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio, il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio delle imprese in funzionamento, conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili, funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie, verificabilità dell'informazione.

(49) Doc. n. 11 dell'OIC, maggio 2005 che recepisce le modifiche normative dettate dal d.lg. 17-1-2003, n. 6, il Doc. n. 11 del CNDC&R, gennaio 1994, che venne emesso per tener conto della recezione nel sistema normativo nazionale della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE relative, rispettivamente, al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, per effetto del d.lg. 9-4-1991, n. 127 e che modifica il Doc. n. 1 del CNDC, settembre 1975 emesso a seguito della l. 7-6-1974, n. 216.

(50) Questo postulato non era incluso nel novero di quelli considerati nel Doc. n. 1 del CNDC, del settembre 1975.

(51) Nel Doc. n. 11 del CNDC&R, del gennaio 1994, il principio di neutralità era specificatamente distinto in una componente di natura generale e nell'individuazione, in subordine, di due aspetti significativi del postulato: l'incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore e l'incompatibilità delle predette finalità con la determinazione del reddito fiscale. Nel Doc. n. 11 dell'OIC, del gennaio 2005, viene posta la distinzione tra il principio di neutralità «generale» e quello dell'incompatibilità delle finalità di bilancio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore; nello sviluppo successivo questo postulato viene qualificato come aspetto significativo della neutralità, assorbito quello della neutralità fiscale nel postulato generale, alla luce della disciplina specifica del dettato in tema di bilancio di esercizio dal d.lg. 17-1-2003, n. 6.

8. Il Conceptual Framework nella disciplina civilistica. La clausola generale.

Se il quadro sistematico concettuale tecnico non stabilisce una gerarchia dei principi, questa viene fissata dal legislatore nazionale, in modo assolutamente evidente agli artt. 2423, 2423 bis c.c. e, in coerenza con i principi applicativi (inclusi quelli di presentazione degli schemi di bilancio), in altre norme del codice civile. La struttura gerarchica legale fissa al primo livello (art. 2423, 2° co., c.c.) del quadro sistematico, con la clausola o, secondo altri indirizzi dottrinari, le clausole generali, sovraordinata(e) ad ogni altra, i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanzia-

ria e del risultato economico del bilancio di esercizio della società cui si riferisce la gestione. L'accento viene posto sull'informazione (52) (che deve essere completa, nei limiti di conoscibilità, ed ove necessario, integrata da informazioni supplementari) quale strumento per la rappresentazione veritiera e corretta e sulla sua utilità per i destinatari del bilancio di esercizio per realizzare l'obiettivo della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione. Nel contesto dei vincoli convenzionali fissati dal legislatore, l'obiettivo è perseguito a costo (a certe rigorose condizioni) della non applicazione delle altre norme che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio qualora la loro applicazione non consenta il concretamento del predetto obiettivo (53).

Il principio di chiarezza, variamente considerato nel tempo, nel rapporto tra una sua funzione strumentale ed una sua funzione autonoma [quest'ultimo indirizzo ormai consolidato anche in giurisprudenza (54)], pur nella unitarietà della clausola generale espressa dalla norma codicistica, assume connotazioni multiple: il termine viene associato alle forme (chiarezza morfologica) e, quindi, alla struttura del bilancio (55), alla sintassi concernente l'espressività logica del documento (56), al lessico pertinente il linguaggio usato (57), al fine di evitare ambiguità, genericità, erroneità terminologica, coinvolgendo sia l'aspetto qualitativo, sia quello quantitativo dell'informazione (58).

Al principio della chiarezza sono riconducibili altri disposti normativi quali, ad esempio, quelli dell'art. 2423, 2° e 4° co., c.c. e quello dell'osservanza del disposto degli artt. 2427 e 2427 bis c.c.

La questione della correttezza coinvolge il tema dell'errore, sia oggettivo, sia soggettivo (59), da cui consegue la valutazione sull'attendibilità del bilancio di esercizio condizionata da situazioni di incertezza e vincolata ai limiti di conoscenza (60). L'aspetto oggettivo coinvolge la questione dei metodi di misurazione; quello soggettivo è riferito, da un lato, ai comportamenti dei redattori del bilancio, dall'altro, ai valori espressione di quantità approssimate, stimate e congetturate (61).

La veridicità è in stretta coerenza con il precetto della «true representation» (62) dei fatti amministrativi, là dove il termine «true» non può essere inteso, nel «linguaggio del bilancio», come espressione di una verità assoluta (tutti i valori sono relativi). Il termine veritiero, dovendo tener conto dei processi di stima in generale e delle valutazioni fondate su congetture, è coerente con il principio generale dell'attendibilità nel senso del «meritar fede», sia in relazione all'esistenza di un assetto organizzativo e di controllo d'impresa atto a fornire dati ragionevolmente attendibili, sia ai comportamenti dei redattori del bilancio di esercizio «meritevoli di fiducia» da

parte degli «stakeholders», sia ancora dell'«onestà di intenti e di tecnica» di tutti coloro che partecipano al processo di redazione del bilancio di esercizio. Il postulato della veridicità legale assume, nel quadro concettuale di riferimento, posizione assorbente, pur nell'unicità teleologica della clausola; risulta evidente, altresì, come il difetto di chiarezza sia incompatibile con la possibilità di accertare la veridicità del bilancio di esercizio (nel suo complesso e per le singole componenti di valore significativo). Risulta ancora incompatibile con il precetto di veridicità il difetto di correttezza attribuibile alle singole poste che costituiscono parte del bilancio di esercizio nella sua accezione sia di unitarietà dei tre documenti che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), sia di unicità (superata da tempo la dottrina della differenziazione dei bilanci a seconda della natura dei destinatari).

(52) Connotazione fondamentale nella normativa in materia di bilancio di esercizio risalente alla l. 7-6-1974, n. 216.

(53) La deroga obbligatoria di cui all'art. 2423, 4° co., c.c.

(54) Sul tema significativa Cass. S.U., 21-2-2000, n. 27.

(55) CONFALONIERI, *Forme, strutture e schemi di bilancio*, Torino, 1992-1997, 1; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in *Tratt. Colombo e Portale*, Torino, 1998; CARATOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit.

(56) MAZZA, *Problemi, ecc.*, cit., 343.

(57) MAZZA, *op. ult. cit.*, 52 e 353-354.

(58) QUATRARO, *Il bilancio di esercizio. Problematiche civili, fiscali e penali*, Milano, 1989, 28; DI SABATO, *op. cit.*, 7.

(59) FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Milano, 1995, 33.

(60) CATTANEO-MANZONETTO, *op. cit.*, 104-105 e 107-109.

(61) CATTANEO-MANZONETTO, *op. cit.*, 109-113.

(62) PONTANI, *op. cit.*, 278-286.

9. (Segue). I principi di redazione.

Ad un livello subordinato rispetto a quello della «clausola generale» e delle sue tre connotazioni giuridico-tecniche (chiarezza, correttezza e veridicità) che, coordinate ad unità teleologica, si pongono all'apice della gerarchia sistemica dei principi contabili elevati al rango di norma, la disciplina civilistica (art. 2423 bis c.c.) fissa sostanzialmente cinque principi pur articolando la statuizione in sei distinti dettati che, per loro natura, come i principi condizione della clausola generale, non si possono considerare avulsi dal sistema convenzionale di principi che i redattori del bilancio di esercizio devono osservare per realizzare compiutamente la finalità della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione dell'impresa nel bilancio di esercizio, finalità che si coniuga con l'utilità (63) del bilancio di esercizio per i suoi destinatari: solo un'informazione veritiera può risultare utile.

I principi generali fissati dal legislatore per la redazione del bilancio di esercizio sono identificati in quelli della prudenza, prospettiva della continuazione dell'attività (going concern), prevalenza della so-

stanza sulla forma, continuità di applicazione dei criteri di valutazione e competenza economica:

a) il principio della prudenza, principio generale sovraordinato alle regole di valutazione, subordinato a quello nominalistico della moneta (64), è individuabile sia nello specifico disposto dell'art. 2423, 1° co., n. 1, c.c., sia al 2° co., c.c. (obbligo dell'indicazione esclusiva degli utili realizzati) ed ancora al 4° co., c.c. (obbligo di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo). Secondo l'OIC (Doc. n. 11) anche il 5° co. dell'art. 2423 c.c. risulterebbe riconducibile al principio della prudenza.

La prudenza è espressione di un comportamento rivolto ad una sana, onesta e consapevole amministrazione d'impresa e presuppone buona fede, diligenza, perizia e ragionevolezza, da parte dei soggetti che partecipano al processo di formazione del bilancio di esercizio, ad evitare che l'applicazione del principio si trasformi in arbitrio;

b) prospettiva della continuazione dell'attività («going concern»). Si tratta di una condizione fondamentale, in stretta relazione con il principio della prudenza; non è disciplinata dai principi contabili in modo specifico, ma è desumibile dall'intero quadro concettuale tecnico riferito al bilancio di esercizio e che non può essere altro che quello dell'impresa in funzionamento. La valutazione (prudenziale), di tipo presuntivo, è fondata: in primo luogo su di un'analisi storica, e viene individuata nell'insieme delle circostanze della gestione, che costituiscono condizione di esistenza e di durabilità dell'azienda suscettibile di essere verificata ex post [principio di verificabilità (65), che coinvolge non solo quella dei fatti amministrativi e della correttezza del processo di formazione del bilancio di esercizio in ossequio ai corretti principi contabili]; in secondo luogo, nella prospettiva (valutabile anche attraverso l'esame della relazione sulla gestione, quando redatta, secondo la disciplina dell'art. 2428 c.c.) coerente con i suoi piani di gestione dai quali si deve poter desumere quale possa essere l'evoluzione attesa nell'ambito di un equilibrio programmato destinato a valere nel tempo.

Il principio non è, quindi, astrattamente riferibile all'istituto economico destinato a perdurare, bensì, concretamente, alla specifica impresa cui è imputabile il bilancio di esercizio;

c) prevalenza della sostanza sulla forma. Si può considerare strettamente correlato a quello della «going concern» ed è condizione fondamentale di applicazione del principio della veritiera rappresentazione. Il principio, elevato al rango di norma con particolare riferimento alle operazioni di pronto conto termine (66), investe, tuttavia, anche le operazioni di leasing finanziario, non senza qualche perplessità

dottrina a ragione dell'ambiguità lessicale del legislatore (67).

L'identificazione della sostanza economica delle operazioni d'impresa è di fondamentale importanza per il processo di formazione del bilancio e ciò comporta non solo l'individuazione delle caratteristiche del singolo evento oggetto di valutazione e rilevazione contabile, ma anche di quelle pertinenti eventi od operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali;

d) continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Si tratta di una condizione inderogabile (salvo il disposto di cui all'art. 2423 bis, 6° co., c.c. che consente deroga al principio) volta a rendere utile la comparabilità dei bilanci che, dal punto di vista formale, trova la sua disciplina nell'art. 2423 ter, 5° co., c.c.;

e) competenza (economica). Impone (art. 2423 bis, 1° co., n. 3) la correlazione tra costi e ricavi relativa ai fatti di gestione (superando il principio di competenza cronologica riferito al tempo della contabilizzazione e di contrasto al principio della rilevazione al momento del completamento del ciclo di tesoreria coerente questo con il momento dell'incasso e del pagamento). La correlazione si realizza per associazione (analitica e diretta o sulla base di assunzioni del flusso dei costi) di causa ed effetto tra costi e ricavi ovvero, quando manchi una più diretta associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità dei costi pluriennali su base razionale e sistematica, od ancora per imputazione diretta dei costi al conto economico dell'esercizio, in quanto associati al decorrere del tempo o perché sia venuta meno la loro utilità o funzionalità. Quando i costi non risultino correlabili ai ricavi di un determinato esercizio, e manchino i presupposti della loro correlabilità a ricavi futuri, essi sono di competenza dell'esercizio nel quale sono stati sostenuti.

Il principio in questione, in dottrina, vede contrapporsi due indirizzi teorici: quello del «profit and loss account approach» secondo il quale le poste dello stato patrimoniale sono espressione di «rimanenze» (di impieghi e di fonti) derivanti dal processo di correlazione tra costi e ricavi e quello del «balance sheet approach» che privilegia il riconoscimento degli elementi dell'attivo e del passivo quali espressioni, rispettivamente, di diritti od altre modalità di acquisizione di benefici economici futuri, e di obbligazioni al trasferimento di benefici economici al futuro (68). Il postulato contabile dell'OIC fissa regole tecniche generali di riferimento in relazione a presunzioni iuris tantum in relazione alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, regole tecniche che debbono osservare i principi di prudenza, ragionevolezza, diligenza, perizia anche con riferimento alla

conoscibilità e verificabilità dei fatti di gestione rispetto al tempo ed alla correttezza delle stime e delle congetture in presenza di valori presunti.

I postulati contabili indicati dall'OIC statuiti in modo specifico agli artt. 2423 e 2423 bis c.c. non esauriscono il novero dei postulati del *framework concettuale tecnico* condiviso dalla norma giuridica. Alcuni degli altri postulati dell'OIC sono stati già individuati come correlati a quelli statuiti dalla norma codicistica, gli altri lo sono in altre norme del codice civile.

(63) L'utilità viene limitata dalla possibile intempestività delle informazioni, intempestività che riduce l'attendibilità del bilancio e, quindi, la sua utilità, e l'ostacolo sempre presente derivante dall'equilibrio costi benefici correlati all'informazione «utile ed attendibile» (Framework IASC/IASB del 1989/2001, parr. 43 e 44).

(64) COLOMBO, *La clausola generale*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, cit., 36; PONTANI, *op. cit.*, 333-336.

(65) Postulato enunciato dall'OIC (ed in precedenza dal CNDC&R e dal CNDC) che trova una sua concreta attuazione nell'osservanza delle regole di controllo, sia proprie dell'assetto organizzativo della società, sia nell'imposizione di attività da porre in essere ai sensi del Par. IV della Sez. VI bis del Capo V, del Titolo V del Libro V del c.c.

(66) Art. 2427 bis c.c.

(67) COLOMBO, *La clausola generale*, cit., 42-45; PONTANI, *op. cit.*, 336-342, in particolare nt. 96.

(68) EUROPEAN UNION, *Accounting Advisory Forum n. XV/7002/95, Prudence and Matching*, 1995, 19, 20.

10. (Segue). Altri postulati contabili statuiti dalla norma codicistica.

Il principio della periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale è implicito nella stauazione dell'annualità del bilancio di esercizio (art. 2364, 1° co., n. 1, c.c.). Il principio presuppone, poi, che il valore delle voci dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, redatto alla chiusura del periodo amministrativo di riferimento, coincida con quello delle voci di bilancio all'inizio del periodo successivo. Si realizza, quindi, il principio di continuità il cui venir meno si traduce in una violazione del principio di comparabilità.

Il postulato del costo viene disciplinato all'art. 2426 c.c. in relazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai costi di impianto, di avviamento, al disaggio di emissione prestiti, alle rimanenze ed alla meccanica della loro valutazione [se pur alternativo al valore corrente di mercato quando inferiore al costo (69)].

Il principio della omogeneità è implicito nel vincolo (art. 2423, 5° co., c.c.) di espressione dei valori in unità di moneta di conto (principio nominalistico della moneta) sicché si perviene all'espressione del capitale quale fondo omogeneo (convenzionale) di valori.

Il principio della significatività (70) [e rilevanza (71)] dei fatti economici ai fini della loro presentazione in

bilancio viene statuito all'art. 2423 ter c.c. (raggruppamento di poste, obbligo di integrazione degli schemi con la previsione di integrazione con ulteriori voci); all'art. 2426 c.c., n. 10, per le rettifiche di valore; all'art. 2426, n. 12, c.c., per l'abbandono dell'informazione analitica in presenza di valori di «scarsa importanza» in rapporto all'attivo di bilancio ed in assenza di «sensibili» (72) variazioni in entità, valore e composizione di alcune poste di bilancio; all'art. 2427, n. 7, c.c., in tema di composizione di ratei e risconti attivi e passivi e di altri fondi quando il loro ammontare sia «apprezzabile»; all'art. 2427 c.c., n. 10, in tema di ripartizione, secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, dei ricavi delle vendite delle prestazioni se l'informazione appare «significativa» (73).

L'applicazione di questo principio lascia, inoltre, intendere come il rigore del divieto di compensazione di partite di cui all'art. 2423 ter, 6° co., c.c., possa subire una ragionevole limitazione in presenza di errori o di tecniche di controllo contabile imperfette, purché non vi sia effetto rilevante sui fatti di bilancio e sul loro significato.

All'esito di quanto esposto si può affermare che tutti i postulati elencati dall'OIC sono stati recepiti dal legislatore nella disciplina civilistica. Il rinvio alla tecnica da parte del legislatore nazionale viene, quindi, riservato agli standard subordinati ai principi contabili ovvero a talune specificazioni tecniche che si rinvergono negli stessi postulati quali elemento di connessione con i cosiddetti principi applicativi.

FRANCO PONTANI

(69) L'art. 2426 c.c. per i beni fungibili. Nello stesso art. 2426 c.c. si disciplinano le rettifiche di valore per perdite durevoli dello stesso per le immobilizzazioni e le valutazioni al patrimonio netto delle partecipazioni; il principio di valutazione del fair value è disciplinato all'art. 2427 bis, per gli strumenti finanziari, in forza delle modifiche alla disciplina civilistica in forza del d.lg. 30-12-2003, n. 394 di attuazione della direttiva 2001/65/CEE del 27-9-2001, ad integrare l'informativa di cui al p.to 19 dell'art. 2427 c.c.

(70) Si ha significatività dell'informazione quando essa influenza le decisioni economiche dell'utilizzatore (del bilancio di esercizio) aiutandolo nella valutazione di eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni fatte in passato (Framework dello IASC/IASB, par. 26).

(71) La rilevanza è correlata alla significatività dell'informazione per ciò che concerne la sua natura e la sua entità (Framework dello IASC/IASB, par. 29). Un'informazione è «rilevante» (par. 30 del Framework) quando la sua omissione o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. Essa dipende dalla dimensione quantitativa della posta (di bilancio) e dell'errore considerato nelle specifiche circostanze della sua (cioè della posta) omissione od errata presentazione.

(72) Il termine richiama il concetto di quantità ed intensità notevole ed al tempo stesso l'importanza, la notevolezza, del fatto in rapporto ad un dato di stato antecedente.

(73) Nel senso di notevole o rilevante nelle circostanze.